

COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana Di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 45 dell'20 agosto 2019

**SOSPENSIONE DEL RITIRO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI R.S.U. FINO A DATA DA
DEFINIRSI IN FUNZIONE DEL BLOCCO DEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 8256 del 5 luglio 2019 la società Ambiente SPA, appaltatrice del servizio di conferimento e smaltimento della frazione umida CER 200108 e CER 200201, comunicava di aver ricevuto dagli impianti finali una riduzione improvvisa dei quantitativi “a causa della notoria situazione di emergenza nazionale relativa agli impianti di compostaggio” e che un unico impianto di compostaggio ha accettato i conferimenti di tale tipologia di rifiuti. Nella stessa nota la società Ambiente SPA paventava la necessità di provvedere ad una sospensione dell’attività di conferimento in determinati giorni, al fine di garantire ad ogni Ente servito dalla stessa la possibilità del conferimento anche in misura ridotta;
- in data 8 luglio 2019 il Responsabile dell’Ufficio Ecologia e Ambiente provvedeva all’inoltro, a mezzo pec, di una richiesta a n. 23 operatori nel settore per conoscere la disponibilità per un conferimento straordinario di circa 8 tonnellate di RSU cod. CER 200108 – “Rifiuti da cucine e mense”, da comunicarsi entro le ore 12:00 del giorno 9 luglio 2019;
- tale nota non veniva esitata da alcun operatore e per conseguenza in data 8 luglio si provvedeva ad adottare un’ordinanza per la sospensione del ritiro della frazione umida per il giorno 10 luglio 2019;
- con nota prot. 9326 del primo agosto 2019 la società Ambiente SPA , attuale appaltatrice del Servizio di conferimento della frazione umida comunicava quanto segue:

«con nota prot. n. RE_A00_AGER_13 del 27/7/2019 a firma del Direttore Generale dell’Agenzia della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, avv. Gianfranco Grandaliano, è stato disposto il “divieto del conferimento degli scarti di lavorazione (rifiuti CER 191212-190501) degli impianti di trattamento e recupero FORSU in esercizio al di fuori del territorio regionale, anche attraverso intermediari e/o impianti di trasferimento, in assenza di preventivi accordi con questa Agenzia” in tutte le discariche pugliesi; Con nota prot. 104.19 del 30 luglio 2019, a firma dell’Amministratore Unico della società Castaldo High Tech S.p.a. è stato disposto “che a far data dal 01.08.2019 i conferimenti di cui all’oggetto (codice 200108, 200201, 200302) dovranno intendersi integralmente sospesi. Tutto ciò premesso, la scrivente società comunica che, in virtù delle note sopra richiamate ed allegate (e, pertanto, per circostanze a sé non imputabili), è impossibilitati ad effettuare il conferimento degli scarti (rifiuti CER 191212-190501 e rifiuti codice 200108, 200201, 200302). È evidente che tale sospensione del servizio non rappresenta un’ipotesi di “interruzione di pubblico servizio” poiché trattasi di impossibilità sopravvenuta, obiettiva, assoluta (ex art. 1256 c.c.) riferibile a contratti di appalto in essere con le SS.LL. e alle prestazioni ivi contemplate; ciò ha costituito un impedimento, oggettivo ed assoluto, tale da non poter essere rimosso in tempi brevi»;

- con nota pec protocollo 9462 del 6 agosto 2019 la ditta Ambiente dichiarava quanto segue: «al momento l’impianto di conferimento finale ha sospeso i conferimenti dei cer 200108 e 200201, riceverete nei prossimi giorni aggiornamenti circa la ripartenza e/o indicazioni di eventuali impianti alternativi»;
- in tale situazione venivano adottate le ordinanze n. 40, 42, 43 e 44 del 2019, con le

quali veniva disposta la sospensione dei conferimenti della frazione umida proveniente dalla raccolta porta a porta del Comune di Mariglianella;

- l'ente si è attivato per richiedere, con ulteriore PEC del 6 agosto 2019, a n. 19 ditte operanti nel settore un'offerta commerciale per il conferimento dell'umido, ricevendo due espressi dinieghi e, per le rimanenti ditte, nessun riscontro;
- sotto altro fronte, con nota pec dell'8 agosto 2019 la Planetaria SPA, ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana nel Comune di Mariglianella, trasmetteva all'Ufficio Ecologia e Ambiente la nota della SAPNA avente ad oggetto "conferimento rifiuto umido da parte dei Comuni presso gli STIR di Giuliano e Tufino", nella quale veniva precisato che "nell'ultimo periodo è stata riscontrata una maggiore quantità di rifiuto in ingresso agli STIR di Giuliano e Tufino Cer. 20.03.01. Tale situazione, non solo sta comportando difficoltà nella lavorazione degli RSU in ingresso agli impianti (con continui fermi per manutenzioni), ma anche una criticità nello smaltimento dei rifiuti in uscita. È superfluo evidenziare che un blocco delle evacuazioni comporterebbe una conseguente interdizione per i Comuni. Per quanto sopra evidenziato, al fine di non inficiare il corretto funzionamento degli impianti e permettere ai Comuni che effettuano un corretto servizio di raccolta differenziata di proseguire nei conferimenti, si diffida dal conferire rifiuto umido presso gli STIR in oggetto...";
- con nota pec del 16 agosto 2019 la società Ambiente confermava i conferimenti per le sole giornate del 19 e 21 agosto dei rifiuti CER 20.01.08 presso l'impianto GESCO Di , assicurando la regolarità dei conferimenti degli sfalci (cod. CER 20.02.01) presso l'impianto Castaldo High Tech SPA il quale – tuttavia – non risulta ancora operativo sul fronte della lavorazione dei rifiuti da mensa e cucina (CER 20.01.08);
- In data 20 agosto 2019, con nota prot. 3339 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 9906), la società GESCO Ambiente SCARL, comunicava che intervenivano controlli delle autorità territoriali effettuati presso l'impianto e veniva appurato un guasto tecnico che determina l'impossibilità di mantenere in uso e perfettamente funzionanti i sistemi antincendio, abbattimento odori e lavaggio, determinando il fermo dell'impianto "fino alla risoluzione delle problematiche innanzi evidenziate, e comunque fino alla totale evacuazione del rifiuto attualmente stoccato";

DATO ATTO CHE:

- secondo il vigente calendario della Raccolta dei RSU, per provvedere al conferimento della frazione umida ogni lunedì, mercoledì e venerdì, i cittadini e le imprese di Mariglianella produttori di rifiuti CER 20.01.08, "rifiuti da cucine e mense", avrebbero dovuto esporre gli stessi ogni lunedì, martedì e venerdì;
- non è possibile ad oggi né prevedere, né organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati per i prossimi giorni, stanti gli stretti termini a disposizione del comune per provvedere al conferimento nella giornata stessa;

CONSIDERATO CHE, in attesa di eventuale diversa comunicazione da parte della società

appaltatrice o dell'individuazione di altri sbocchi, è necessario derogare al vigente piano di raccolta differenziata che prevede, per i rifiuti biologici da mense e cucine, il deposito da parte degli utenti nelle giornate di domenica, martedì e giovedì dei rifiuti CER 20.01.08, stante l'indisponibilità dell'impianto di conferimento determinato dal blocco dell'unico impianto di destinazione individuato dalla società Ambiente SPA in alternativa agli impianti originariamente designati;

RITENUTO che le situazioni anzidette, in relazione al periodo estivo e alle elevate temperature, possono determinare pregiudizio all'igiene e alla salute pubblica, nonché al decoro urbano;

VISTO l'art. 50 d.lgs. 267/2000, che autorizza il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti con la finalità di fronteggiare emergenze di igiene pubblica;

ORDINA

1. a chiunque di non esporre in strada né conferire in altro modo la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (CER 20.01.08) fino alla revoca della presente ordinanza;

3. eventuali turni di ritiro straordinari della frazione organica dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio online e sul sito web del Comune di Mariglianella, nelle sezione "emergenza rifiuti 2019" appositamente creata;

4. di non conferire i suddetti rifiuti CER 20.01.08 nei sacchetti destinati ai rifiuti indifferenziati CER 20.03.01;

5. che i trasgressori alle disposizioni da 1 a 4 siano sanzionati ai sensi del Regolamento comunale per la raccolta differenziata di cui alla delibera del C.c. n. 2 del 28.1.2019;

6. di indicare il Comando della Polizia Municipale di Mariglianella e le forze dell'ordine quali organi deputati al controllo del rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

1. che copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mariglianella, sul suo sito istituzionale e che il suo contenuto sia reso pubblico mediante affissioni;

2. la comunicazione della presente:

1. alla ditta ATI – Planetaria SRL – Eco Office SRL, appaltatrice del servizio di igiene urbana;

2. al Comando di Polizia Municipale;

3. al Comando Stazione dei Carabinieri di Brusciano;

4. all'ASL Napoli 3 SUD;

5. all'U.T.G. di Napoli.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale innanzi al T.A.R. Campania entro 60 giorni, nonché in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Mariglianella, 20 agosto 2019

IL SINDACO

FELICE DI MAIOLO

/Seg. Com. GP